



COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A
TITOLARI DI CONTRASSEGNO SPECIALE DI
PARCHEGGIO EX ART. 188 DEL C.D.S.**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Obiettivo	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 3
Art. 4 – richiesta di spazi di sosta	pag. 3
Art. 5 – Modalità di richiesta per la realizzazione di un posto auto riservato alle persone con disabilità in possesso dello specifico contrassegno ex art. 188 del C.d.	pag. 3
Art. 6 – Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per disabili di tipo generico	pag. 4
Art. 7 – Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per tipo personalizzato	pag. 4
Art. 8 – Istruttoria per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio Riservato alle persone con disabilità	pag. 5
Art. 9 – Procedura per la soppressione di spazi di sosta riservati a persone con disabilità	pag. 6
Art. 10 – Segnaletica	pag. 6
Art. 11 – Sosta delle persone disabili nelle aree di sosta regolamentate	pag. 6
Art. 12 – Modifiche e integrazioni	pag. 6
Art. 13 – Norma transitoria	pag. 7
Art. 14 – Fonti Normative	pag. 7

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di spazi sosta di tipo generico e personalizzato, ad uso individuale e a titolo gratuito sul territorio comunale, secondo le condizioni previste dall'art. 381 del D.p.r. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada".

ART. 2 – Obiettivo

Il presente regolamento, al fine di poter contribuire a rafforzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone diversamente abili, nonché la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto, intende garantire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte delle persone con ridotte capacità motorie, permanenti o temporanee.

ART. 3 – Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di dotare il Comune di Prizzi di uno strumento democratico che disciplini la procedura di assegnazione di spazi sosta di tipo generico e personalizzato, ad uso individuale e a titolo gratuito sul territorio comunale, alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita in possesso del contrassegno per disabili.

ART. 4 – Richiesta di spazi di sosta

La richiesta di istituire spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno speciale può essere fatta da:

- associazioni o altri enti rappresentativi degli interessi delle persone diversamente abili, operanti nel territorio del Comune di Prizzi (posteggio di tipo generico);
- Garante della Persona con Disabilità, istituito dal Comune di Prizzi (posteggio di tipo generico);
- titolari o tutori di titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" (posteggio di tipo personalizzato).

L'istituzione dei parcheggi riservati può essere effettuata d'ufficio dal Dirigente Comunale competente per consentire ed agevolare la mobilità delle persone diversamente abili ed adempiere all'obbligo di legge di riservare gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione (D.P.R. 24/07/1996 art. 11 comma 5).

ART. 5 – Modalità di richiesta per la realizzazione di un posto auto riservato alle persone con disabilità in possesso dello specifico contrassegno ex art. 188 del C.d.S.

A) Posteggio di tipo generico

Il richiedente o suo delegato dovrà produrre la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice come da modello consultabile sul sito istituzionale del Comune, in cui specificherà la localizzazione dell'area proposta e i motivi che rendono necessaria l'istituzione di tale area;

B) Posteggio di tipo personalizzato

Il richiedente o suo delegato dovrà produrre la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice come da modello consultabile sul sito istituzionale del Comune, con indicato il numero del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza;
- dichiarazione di non disporre di posto auto privato in zona o di disporre di posto auto non utilizzabile in conseguenza della specifica condizione di invalidità;
- Documentazione sanitaria da cui risulti la particolare condizione di invalidità di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art. 381 comma 5 periodo 1°;
- Copia patente di guida speciale ovvero documentazione attestante la necessità di autoveicolo munito permanentemente di speciali attrezzi per essere trasportato;
- Copia documento di circolazione del veicolo utilizzato.

ART. 6 – Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per disabili di tipo generico

La domanda potrà essere accolta qualora:

1. Non vi sia la disponibilità di uno o più aree di sosta invalidi a meno di 50 mt o queste siano utilizzate da persone con disabilità della zona;
2. L'istituzione dell'area di sosta non determini, a giudizio dei tecnici dell'ufficio preposto, pericolo o intralcio alla circolazione;
3. La realizzazione dell'area risulti tecnicamente fattibile conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada;
4. La zona in esame presenti carenza/saturazione di offerta di sosta pubblica.

ART. 7 – Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per tipo personalizzato

L'assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta viene effettuata dal Comune a favore dei detentori del “contrassegno di parcheggio per disabili” che presentino particolari condizioni di invalidità, in prossimità del luogo di residenza/lavoro, purché ricadente all'interno di zona ad alta densità di traffico.

- 1) La particolare condizione di invalidità deve essere documentata allegando alla domanda il verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASP - INPS in data non antecedente a 5 anni ovvero parere dell'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale da cui risultino **gravi o impediscono capacità di deambulazione**. Scaduti cinque anni dalla data della certificazione sarà necessaria la dichiarazione del medico curante di permanenza dello stato di salute (in analogia all'art. 381 comma 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495).

L'invalidità può essere anche di tipo temporaneo, purché sia certificata per un periodo non inferiore a sei (6) mesi; in tal caso la concessione del posto sarà limitata al periodo risultante dalla certificazione medica.

In casi particolari potranno essere concessi spazi personalizzati anche ai titolari di contrassegno per i quali non ricorrono le fattispecie previste dal punto precedente qualora la necessità dello spazio personalizzato sia debitamente motivata per documentate esigenze di frequenti e ripetuti spostamenti del disabile, e siano titolari di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con condizioni di particolare gravità

e/o rischio connesso agli spostamenti, previo parere del Servizio di Medicina Legale dell'ASP Locale e di deliberazione da parte della Giunta comunale.

- 2) La zona ad alta densità di traffico è individuata secondo i seguenti criteri:
 - A) aree che presentano condizioni di alta densità di traffico di tipo permanente nell'arco dell'anno, pertanto non saranno prese in considerazione aree che presentano tali condizioni per periodi temporanei;
 - B) aree che si caratterizzano per la presenza di strutture commerciali, sportive, scolastiche, espositive, ecc. che determinano condizioni di traffico intenso ed elevata domanda di sosta di tipo abituale;
 - C) aree di pubblico transito caratterizzate dalla presenza di tessuto edilizio consolidato e con caratteristiche di centro storico, contraddistinte da edifici con limitati spazi per il ricovero delle autovetture in area privata e da forte domanda di sosta.
Nel caso in cui non sia rispettata la suddetta condizione sarà possibile, previa verifica in loco da parte di personale dell'ufficio comunale competente, procedere alla realizzazione del solo parcheggio per invalidi di tipo generico.
- 3) La concessione del parcheggio nei pressi del luogo di lavoro può essere effettuata per un periodo non eccedente l'usuale orario di lavoro.

ART. 8 – Istruttoria per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio riservato alle persone con disabilità

La titolarità per il rilascio della concessione del parcheggio riservato ai titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" è affidata al Responsabile dell'Area della Polizia Municipale, in quanto già preposto all'emissione delle ordinanze riguardanti la circolazione stradale.

L'attività istruttoria avrà una durata massima di 30 giorni, salvo sospensioni/interruzioni di legge, e comporta le seguenti fasi:

1. Verifica della documentazione presentata;
2. Verifica della fattibilità delle opere;
3. Valutazione della domanda sulla base dei criteri disposti dal presente documento;
4. Emissione dell'ordinanza/provvedimento motivato di diniego.
5. Inoltro dell'ordinanza all'U.T.C. per la realizzazione dell'intervento e la relativa programmazione della manutenzione periodica.

La domanda verrà evasa e l'intervento richiesto sarà eseguito qualora:

- Il titolare del contrassegno sia titolare di patente di guida speciale di tipo B o superiore;
- Il richiedente non disponga di spazio edilizio destinato a garage o di posto auto privato adeguatamente fruibile anche in relazione alla specifica invalidità, a meno di mt. 50;
- L'istituzione dell'area di sosta non determini, a giudizio del personale dell'ufficio comunale preposto, pericolo o intralcio alla circolazione;
- La realizzazione dell'area sia tecnicamente possibile o risulti conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
- La zona in esame presenti problemi di carenza di offerta di sosta pubblica o ad alta densità di traffico;

- Il richiedente non sia già titolare di altro posteggio riservato;
- Lo spazio di sosta, per motivi logistici e di viabilità, sia realizzabile a non più di mt. 100 dall'abitazione.

ART. 9 – Procedura per la soppressione di spazi di sosta riservati a persone con disabilità

La concessione del posteggio riservato ha una durata pari a quella del contrassegno speciale, al termine della quale il titolare dovrà ripresentare la domanda.

Qualora vengano a decadere le motivazioni che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio di persone con disabilità, previo avvio delle procedure di verifica, si procede alla soppressione del posto auto riservato sia di tipo generico che personalizzato.

Qualora vengano a decadere le condizioni ed i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste, i titolari del contrassegno e/o del posto auto per disabili di tipo personalizzato, o i suoi eredi, sono tenuti a comunicare la variazione delle condizioni ai competenti uffici comunali deputati alla concessione dello stesso.

L'utilizzo improprio dei posti auto riservati alle persone con disabilità comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli art. 126 bis e 188 del vigente Codice della Strada, fatti salvi gli eventuali rilievi di carattere penale.

ART. 10 – Segnaletica

La segnaletica per l'individuazione di posto auto al servizio delle persone con disabilità di tipo generico è quella prevista dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Esecuzione (D.P.R. N. 495/1992), e va adeguata in caso di modifiche normative.

La segnaletica per l'individuazione di posto auto a servizio delle persone con disabilità di tipo personalizzato prevede l'aggiunta al segnale verticale di un pannello integrativo con riferimento (numero e protocollo) del contrassegno del titolare a cui è assegnato in uso esclusivo il posto auto individuato.

ART. 11 – Sosta delle persone disabili nelle aree di sosta regolamentate

I possessori di contrassegno per invalidi possono sostenere gratuitamente e senza limite di tempo nei parcheggi con sosta regolamentata siti nel territorio del Comune di Prizzi.

ART. 12 – Modifiche e integrazioni

Le modifiche e/o integrazioni alle presenti linee guida concernenti adeguamenti normativi sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Servizio competente.

ART. 13 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente regolamento, Il Responsabile dell'Area di Vigilanza disporrà, entro il termine prescrittivo di 180 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a tutti gli argomenti trattati nel presente Regolamento ed alla loro applicazione: precedenti rilasci dei “contrassegni per disabili”; concessione di aree di parcheggio per disabili ad personam; realizzazione di parcheggi per disabili non personalizzati; consistenza; mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. In particolare farà verificare la persistenza della validità dei requisiti necessari ai rilasci ed alle assegnazioni, nonché procedere all’acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. La rilevazione di situazioni irregolari, né comporterà la revoca immediata e l’eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.

ART. 14 – Fonti Normative

La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare alle persone con disabilità sul suolo pubblico è costituita da:

- Legge n. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico”;
- D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381, aggiornato dal D.p.r. nr 151/2012: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche.